

STUDIO PEDIATRICO



ARCOBALENO



**I CERTIFICATI PER
L'ATTIVITA'
SPORTIVA**



L'08/08/2014, il Ministro della salute Beatrice Lorenzin ha firmato il decreto con le "Linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica". Il documento ha chiarito la definizione di attività sportiva non agonistica indicando chi deve fare i certificati, quali sono i medici certificatori, la periodicità dei controlli e la validità del certificato, gli esami clinici. Le suddette linee guida non si applicano alle attività ludica e amatoriale, per le quali il certificato resta facoltativo e non obbligatorio, come stabilito dal Decreto legge 69 del 2013 e confermato da una nota interpretativa del Ministero.

Per fare sport i bambini hanno bisogno del certificato medico?

- Se l'ente sportivo presso cui si vuole iscrivere il bambino è **affiliato al CONI** per tramite di una Federazione Sportiva o Ente di promozione sportiva e il piccolo sportivo viene tesserato all'atto dell'iscrizione, in quel caso **SERVE il certificato medico di idoneità all'attività sportiva non agonistica** e la società deve rilasciare un modulo di richiesta di certificato medico esplicitando chiaramente a quale Federazione Sportiva o Ente di promozione sportiva è affiliata.
- Se l'ente sportivo presso cui si vuole iscrivere il bambino **NON è affiliato al CONI**, allora il piccolo sportivo vi svolge soltanto un'attività ludico-motoria quindi **NON SERVE alcun certificato medico**

Per lo svolgimento dell'attività ludico-motoria serve una valutazione medica con relativa certificazione?

NON SERVE alcuna certificazione medica e quindi l'attività ludico-motoria può essere svolta in forma libera. È consigliata però una valutazione preventiva dei fattori di rischio presso il proprio medico curante. (Decreto del Fare, convertito in Legge 98, art. 42.bis, pubblicato nella GU il 20 agosto 2013). Nonostante tale decreto però alcune società lo richiedono ugualmente: in tal caso è a pagamento e ha un costo di 30 euro

Quali sono le norme che regolamentano l'attività sportiva?

L'attività sportiva agonistica è regolamentata dal Decreto Ministeriale del 18 febbraio 1982, mentre la regolamentazione dell'attività amatoriale ludico-motoria e dell'attività non agonistica è disciplinata dal Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013 e dall'art. 42-bis della Legge 09/08/2013 n. 98. Inoltre si tiene conto delle Linee Guida emanate del Ministero della Salute con Decreto del 08/08/2014.

Quali sono le tipologie di attività fisica di cui si occupano queste norme?

Sostanzialmente tre, in ordine crescente di impegno psico-fisico:

- attività ludico-motoria;

- attività sportiva non agonistica;
- attività sportiva agonistica.

Cos'è l'attività ludico-motoria?

Per attività ludico-motoria si intende quella praticata da soggetti non iscritti presso società sportive o enti di promozione sportiva e finalizzata al raggiungimento e al mantenimento del benessere psico-fisico della persona e non al raggiungimento di prestazioni sportive di livello e non prevede un aspetto competitivo.

Qualche esempio di attività ludico-motoria?

Ad esempio fare jogging al parco, fare fitness in palestra, andare in piscina o altre attività similari, giocare a calcetto o a tennis con gli amici.

Se invece queste stesse attività sono praticate da soggetti che le svolgono presso società sportive affiliate alle rispettive Federazioni nazionali, allora si ricade nell'attività sportiva vera e propria, che può essere di tipo agonistico o non agonistico a seconda dell'impegno psico-fisico richiesto, ma soprattutto dell'età del soggetto: ogni federazione ha stabilito per i suoi tesserati un'età in cui l'attività sportiva passa da non agonistica ad agonistica (ad esempio: 12 anni per il calcio, 8 per la ginnastica).

Cosa si intende per attività sportiva non agonistica?

Si considera attività sportiva non agonistica quella svolta dai seguenti soggetti:

- ◆ alunni che svolgono attività sportiva organizzata dalle scuole nell'ambito delle attività parascolastiche in orario extra-curriculare;
- ◆ studenti che partecipano ai Giochi della Gioventù nelle fasi precedenti a quella nazionale;
- ◆ tutti coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che però non siano considerati atleti agonisti.

I certificati per l'attività non agonistica sono a pagamento?

Sono di norma a pagamento (**30 euro**) e gratuiti solo nei seguenti casi: attività sportive parascolastiche, su richiesta del Dirigente Scolastico e partecipazione ai Giochi della Gioventù nelle fasi precedenti a quella regionale. Ovviamente la gratuità riguarda la visita e la certificazione, non l'eventuale esame strumentale ECG, il cui costo è a carico del cittadino.

Quanto tempo vale il certificato di idoneità per l'attività non agonistica?

Ha validità, generalmente, 1 anno dalla data del rilascio.

Quali sono i medici certificatori?

I medici specialisti in medicina dello sport presso gli ambulatori delle ASL o presso studi e centri privati autorizzati, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta convenzionati con il SSN, limitatamente ai propri assistiti e i medici della Federazione medico-sportiva del CONI.

Quali esami clinici sono necessari?

Prima del rilascio del certificato, il medico deve raccogliere l'anamnesi ed eseguire un esame obiettivo con misurazione della pressione. Inoltre deve acquisire agli atti copia del referto di un elettrocardiogramma a riposo effettuato dal paziente almeno una volta nella vita e il cui costo è a carico del cittadino richiedente (NON E' MUTUABILE)

A prescindere dall'età, se il paziente soffre di patologie croniche concomitate che comportano un aumento del rischio cardiovascolare, è necessario prescrivere un elettrocardiogramma basale ogni anno. La copia del referto deve essere acquisita agli atti del medico certificatore. Il medico può in ogni caso prescrivere anche altri accertamenti ed esami, in relazioni alle specifiche necessità del paziente, così come può avvalersi, secondo il suo giudizio clinico, della consulenza di un medico dello sport o di un altro collega specialista nella specifica branca.